

Bruxelles, 15 settembre 2017
(OR. en)

12054/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0368 (COD)**

**CODEC 1367
TRANS 358
MAR 152
PE 60**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 settembre 2017)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto, la relatrice KARIMA DELLI (Verts/ALE, FR) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, un emendamento di compromesso (emendamento 3) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 12 settembre 2017, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Abrogazione di regolamenti obsoleti relativi ai settori della navigazione interna e del trasporto di merci su strada *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0745),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0501/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017³,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 luglio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0228/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

³ GU C 209 del 30.6.2017, pag. 58.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

⁴ GU C 209 del 30.6.2017, pag. 58.

⁵ Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017.

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno confermato il loro impegno congiunto ad aggiornare e semplificare la legislazione nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"⁶.
- (2) Al fine di ottimizzare l'*acquis* e ridurre il volume è necessario analizzarlo regolarmente per identificare la legislazione obsoleta. L'abrogazione della legislazione obsoleta permette di mantenere il quadro legislativo trasparente, chiaro e di facile utilizzo da parte degli Stati membri e dei portatori di interessi, in questo caso i settori della navigazione interna e del trasporto di merci su strada.

⁶ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (3) Nel 1989, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1101/89⁷. Dieci anni dopo il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 718/1999⁸ per garantire che continuassero a essere disponibili gli strumenti necessari al settore del trasporto per vie navigabili interne e per gestire le capacità delle flotte. Il regolamento (CE) n. 718/1999 ha lo stesso oggetto del regolamento (CEE) n. 1101/89 senza tuttavia abrogarlo.
- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia⁹, dal 1° gennaio 2005 tutti i veicoli conformi alle norme tecniche di cui alla direttiva 96/53/CE del Consiglio¹⁰ sono stati esentati da ogni regime di contingenti o autorizzazioni. Il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera dovrebbe pertanto essere ritenuto obsoleto.

⁷ Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116 del 28.4.1989, pag. 25).

⁸ Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).

⁹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

¹⁰ Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

¹¹ Regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 9).

- (5) In seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007, il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² non è più necessario in quanto i suddetti Stati membri non sono più tenuti a ottenere autorizzazioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.
- (6) Di conseguenza, è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 1101/89, (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹² Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1).

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1101/89, (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
